



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno dieci del mese di dicembre dell'anno 1998 alle ore 19.00 nei locali della sede sociale si é riunita l'Assemblea del "Circolo Sociale Polivalente" per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione dello Statuto Sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Presiede l'assemblea il Presidente Sig. Corchiani Giuseppe.

Il Presidente constatata la presenza della maggioranza dei soci dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria.

Si procede alla discussione del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente da lettura della bozza di statuto e ne illustra i singoli articoli evidenziando il rispetto del decreto legislativo 460/97.

Si approva lo statuto con il voto favorevole di n.63 soci , e n.3 astenuti. Si dà mandato al Presidente di procedere alla registrazione dello stesso onde avere la data certa.

Non avendo altro da deliberare e più nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 20.30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Corchiani Giuseppe

Gianni

UFFICIO DEL REGISTRO DI VITERBO

CAPI T. L. 257.000


ESCUSSIONE REG. ANNUALE

ENTOCIRQUANTASSETTEMILA AL N. 14282 del 3°

ADDI 22/12/98

UFFICIO DEL REGISTRO DI VITERBO

22 DIC 1998



STATUTO

Definizione e finalità Art. 1 Il CENTRO SOCIALE SOCIALE POLIVALENTE costituito in Sutri è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue finalità di lucro.

Art. 2 Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento del comitato. Il comitato, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà più opportune. E' fatto divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi di riserva o capitale.

I Soci Art. 3 Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. E' espressamente esclusa ogni limitazione connessa alla partecipazione strumentale a termine. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza. Tutti i soci maggiorenni hanno i medesimi diritti di voto singolo per modifiche di statuto, regolamenti ed elezioni degli organismi dirigenti del Circolo.

Art.4 Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo, e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.



Art.5 Entro trenta giorni dalla presentazione, il consiglio direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti e delibererà sulla stessa.

Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI NOVA e il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 6 I soci hanno diritto a: - frequentare i locali del Comitato provinciale Arci Nuova associazione ~~virtuale~~ partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo. Ciò vale anche per i familiari dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e possiedano i requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità del socio familiare;- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo; - ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

Art. 7 Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irrepreensibile condotta civile e morale all'interno dei locali del circolo. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili. La quota sociale non è rivalutabile ed è intrasmissibile, se non per causa di morte.

Art. 8 La qualifica di socio si perde per: - decesso; - mancato pagamento della quota sociale; - espulsione o radiazione; - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo.

Art 9 Il consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi: - inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci; - l'attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;- il commettere o provocare gravi disordini durante le

assemblee;- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà del Circolo;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10. Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Patrimonio sociale e bilancio Art. 11 Il patrimonio del Circolo è indivisibile ed è costituito da: - beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;- contributi, erogazioni e lasciti diversi;- fondo di riserva.

Art. 12 L'esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno ed è obbligatorio redigere e presentare all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo un rendiconto economico e finanziario.

Art. 13 Il bilancio dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per altre attività istituzionali.

L'assemblea e il consiglio direttivo Art. 14 Partecipano all'assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima e da inviare ad ogni socio.

Art. 15 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 16.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle selezioni.



Art. 16 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all'art. 30.

Art. 17 L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per un'ora e trenta minuti, sotto il controllo della commissione elettorale. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

Art. 18 L'assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6: -approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario; -approva le linee generali del programma di attività; -elege gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci, revisori, collegio dei probiviri) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione al Circolo; -nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini; -delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art 19 L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Gli organismi dirigenti Art. 20 Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e carica tre anni. E' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 21 Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno : - il Presidente : ha la rappresentanza legale del Circolo e il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio; - il

Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso od impedimento di questi, ne assume le mansioni. -

il Segretario : cura ogni aspetto amministrativo del ~~Comitato provinciale~~ Arci Nuova associazione **SUTR**, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

Art. 23 Compiti del Consiglio Direttivo sono:- eseguire le delibere dell'assemblea; - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea; - predisporre i bilanci preventivi o consuntivi; - deliberare circa l'ammissione dei soci;- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci; - stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali; - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati; - decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

Art 24 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del presidente .

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi,

possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere .

Art.25 I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; superato tale limite, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Art. 26 Il collegio dei Proviviri o dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'osservanza delle delibere. Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art.9. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Art.27 Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del Circolo, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi),e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Art. 28 I Sindaci revisori ed i membri del Collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo, con voto consultivo.

Art. 29 Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del collegio dei garanti sono incompatibili fra di loro.

Scioglimento del Circolo.

Art. 30 La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altra associazione con finalità analoghe al presente statuto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e comunque per scopi di utilità generale procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Disposizioni Finali Art. 31 Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea ai sensi del codice civile delle leggi vigenti.

